

ALL: "A"

COMUNE DI BALESTRATE
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI
PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____
in vigore dal _____

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e Finalità

Art. 2 Formazione e pubblicazione elenco beni trasferiti al Comune

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 ufficio beni confiscati

Art. 5 Concessione in uso dei beni a terzi – modalità e organo competente

Art. 6 Criteri e procedimento di assegnazione

Art. 7 composizione della commissione

Art. 8 Obblighi del concessionario

Art. 9 Durata della concessione e rinnovo

Art. 10 cessione del bene e del contratto

Art. 11 Controlli

Art. 12 Potere sanzionatorio

Art. 13 Pubblicazione

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso gratuito, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai soggetti di cui al successivo art. 3 (beneficiari), dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali, acquisiti al patrimonio indisponibile comunale e non utilizzati, in modo attuale e concreto, per fini istituzionali.

Il Comune di Balestrate, in conformità alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159 del 6.9.2011), si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, per dare concretezza alla "aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti a clan, attesa la relativa rilevanza sociale e civica e la possibilità di lavoro e crescita economica dei territori.

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

Art. 2 - Formazione e pubblicazione elenco beni trasferiti al Comune

L'Ufficio Patrimonio del Comune di Balestrate provvede, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, ad inventariare ed istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia.

L'elenco indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione ed il valore e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente (www.comune.balestrate.pa.it), Sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Beni immobili e gestione del patrimonio" – sottovoce "Patrimonio Immobiliare".

L'elenco è aggiornato, a cura del servizio responsabile del patrimonio, ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta intervengono delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Il Comune provvede tempestivamente all'emanazione di apposito bando per la assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - Beneficiari

I beni confiscati assegnati al Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, sono concessi a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, sulla base di apposita convenzione, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 48 comma 3 lett. c) del d. Lgs. 6.09.2011, n. 159 e, precisamente, a comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modifiche.

Art. 4 Ufficio Beni Confiscati

E' istituito, con delibera di Giunta, l'Ufficio beni confiscati alla criminalità organizzata che si occupa di tutte le problematiche inerenti la concreta applicazione della L. 159/11 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ufficio, che opera con il supporto di tutte le Direzioni comunali, è coordinato dal Segretario Generale

ART. 5 Concessione in uso dei beni a terzi - modalità e organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta comunale su proposta del Segretario Comunale, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e all'avviso pubblico.

La concessione in uso a terzi dei beni da parte della Giunta Comunale avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi in uso, per la durata prevista, a titolo gratuito.

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Art. 6 Criteri e procedimento di assegnazione -

Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento la concessione dei beni, ai soggetti di cui al precedente articolo 1, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica.

A tal fine verrà approvato, previo atto di indirizzo della Giunta, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed in quelle previste dalle disposizioni di legge che regolano la materia, apposito avviso pubblico da parte del Responsabile della gestione dei beni confiscati. Nell'avviso, da affiggersi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 30 giorni consecutivi, dovranno essere specificati i contenuti delle istanze di partecipazione e i criteri da assumere per l'esame dell'offerta.

In caso di richieste avanzate da più soggetti la Commissione, di cui al successivo articolo 7, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate ed anche sulla base delle attività svolte dai proponenti adeguatamente documentate. Possono essere concessi i beni anche a consorzi di più enti purché tutti i partecipanti siano in possesso dei prescritti requisiti.

In ogni caso l'utilizzo del bene dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio – Direzione Gestione Beni Confiscati.

Al fine della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario, oltre alla qualità progettuale, verranno altresì presi in considerazione:

1. la capacità tecnico-amministrativa del soggetto richiedente;
2. la rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte;
3. Eventuale esperienza nelle attività per lo svolgimento delle quali viene chiesta l'assegnazione e relativa all'ultimo triennio;
4. eventuale esperienza in materia di gestione dei beni confiscati relativa all'ultimo triennio;
5. eventuale esperienza consolidata nel campo del sociale e del volontariato.

Art.. 7 Composizione della commissione –

La Commissione che aggiudicherà i beni confiscati sarà così composta:

- Segretario Comunale;
- Responsabile direzione AA.GG.;
- Responsabile direzione LL.PP. e Ambiente;
- Responsabile Direzione Servizi Finanziari quale titolare del Servizio Patrimonio;
- Assistente sociale.

ART. 8 Obblighi del concessionario –

Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, con cadenza annuale.
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura della integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
- e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- f) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- h) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- i) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- j) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) l'obbligo di trasmettere, annualmente, copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- m) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe sulle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Balestrate e il numero della concessione,

anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia acquisito al patrimonio del Comune di Balestrate";

- n) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, lo stemma del Comune di Balestrate. Nell'ipotesi di prodotti derivanti dalla coltivazione dei terreni occorre inserire nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre del Comune di Balestrate confiscate alla mafia";
- o) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- p) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

Art. 9 durata della concessione e rinnovo -

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni sette e non superiore ad anni 20, ed è rinnovabile, per un altrettanto stesso periodo.

La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Comune di Balestrate almeno sei mesi prima della scadenza normale, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente, motivando con apposita relazione le ragioni della richiesta. Nell'istruttoria si terrà conto dell'impegno economico per la realizzazione del progetto e delle ricadute positive della gestione.

L'Amministrazione, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno sei mesi, la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.

Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui agli artt. 10 e 12 del presente regolamento.

Art. 10 cessione del bene e del contratto -

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione né funzione ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

Art. 11 controlli -

E' rimesso al "Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati", attraverso funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto e dell'immagine del Comune di Balestrate.

Il Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati verifica almeno annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi del Dlgs 159/2011.

Il Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell'affidamento.

Art. 12 potere sanzionatorio –

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'ente concedente.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione ai sensi del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabili dell'Ufficio per i beni confiscati, che ne curerà l'istruttoria;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

Il concessionario che sia dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione per negligenza o responsabilità, non potrà, sino al ripristino delle condizioni venute meno che hanno determinato la decadenza, presentare altre richieste di affidamento o concessione.

Art. 13 pubblicazione -

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.

